



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE – SDA AP/FM

**INVESTIMENTI PER ACCRESCERE LA BIOSICUREZZA DEGLI
ALLEVAMENTI DI SUINI
PER LA PREVENZIONE DALLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)**

DECRETO MASAF 6-12-2024, PROT. 644349 (GU S.G. N. 17 DEL 22-1-2025)

Misura: incentivi per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza per il contrasto della Peste suina africana ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Obiettivi: accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando il contatto con il virus della Peste Suina Africana.

Destinatari del bando:

Imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di aziende zootecniche con allevamenti di suini.

Annualità: 2026

Dotazione finanziaria assegnata: 90.048,98 euro.

Scadenza per la presentazione delle domande: 23-giugno-2026, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli

Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	6
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2 <i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2 Tipologia degli investimenti	7
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	9
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	9
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	11
5.4 Importi ammissibili e intensità dell'aiuto	12
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	12
5.4.2 <i>Intensità dell'aiuto</i>	12
5.5 Selezione delle domande di aiuto	12
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	12
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	13
6. Fase di ammissibilità	14
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	14
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	14
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	15
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto</i>	15
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	16
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	18
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	18
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	19
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	19
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	19
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	20
7. Fase di realizzazione e pagamento	20
7.1 Variazioni progettuali	20
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	21
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	21
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	21
7.2 Modifiche progettuali non sostanziali	22

7.3	Domanda di pagamento di saldo	22
7.3.1	<i>Presentazione delle domande.....</i>	22
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	23
7.3.3	<i>Domande di proroga dei termini.</i>	24
7.4	Impegni dei richiedenti	25
7.5	Controlli e sanzioni.....	25
7.6	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	26
7.7	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	26

1. Definizioni

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto dell'aiuto.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss. mm. e ii.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna misura, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. E' costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale, fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE L'AUTO: provvedimento del Dirigente responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di aiuto o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro; fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

IMPRENDITORE AGRICOLO: l'imprenditore agricolo è definito dall'art. 2135 del codice civile e dal d.lgs 228/2001 e ss. mm. e ii.

IMPRESA AGRICOLA: per impresa agricola deve intendersi esclusivamente un'impresa condotta da imprenditore agricolo, con partita IVA, iscritta alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con codice ATECO agricoli (A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - 1 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI) ed in possesso di Fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 debitamente validato.

Peste Suina Africana (PSA): malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali, ma che non è trasmissibile agli esseri umani. È una malattia con un vasto potenziale di diffusione e, pertanto, una eventuale epidemia di PSA sul territorio nazionale comporterebbe pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico suino, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo suinicolo, nonché sul commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti (dai Paesi infetti è vietato commercializzare suini vivi e prodotti suinicoli). L'Organizzazione mondiale per la sanità animale ed il Nuovo Regolamento di sanità animale della Commissione Europea annoverano la PSA nella lista delle malattie denunciabili: qualunque caso, anche sospetto, deve essere denunciato all'autorità competente, come previsto già dal I Regolamento di polizia veterinaria – DPR n. 320 del 8.2.1954 art.1 (da <https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=1>). Con Decreto del 28/06/2022 (GU n.173 del 26-7-2022) del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della transizione ecologica sono stati stabiliti "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini".

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Gli aiuti sono destinati a favorire investimenti per incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla Peste suina africana ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Il presente Bando è finalizzato a garantire un aiuto per investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini, evitando ai maiali allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.

3. Ambito territoriale

L'azione si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile, pari a € 94.048,98 ai sensi del Decreto n. 109151 del 10/03/2025 del MASAF – Dip. Sovranità alimentare e ippica - DGPQA – PQA5, è stabilita quale riparto annuale tra le regioni del Fondo di parte capitale per gli investimenti strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di cui al decreto legge 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Eventuali integrazioni di risorse ne potranno incrementare la dotazione.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere le seguenti condizioni:

- 1) essere Imprenditore agricolo (ai sensi dell'art. 2135 c.c.), singolo o associato, conduttore di azienda/e zootecnica/he con allevamenti di suini;
- 2) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) essere iscritto alla Camera di Commercio con codice ATECO per attività agricola;
- 4) essere iscritto alla BDN (Banca Dati Nazionale) con posizione aggiornata del suo allevamento;
- 5) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino all'anno successivo alla domanda di rendicontazione delle spese.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a. titolo di proprietà;
- b. titolo di usufrutto;
- c. contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d. atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione o a una società/consorzio/azienda di gestione;
- e. Comodato, consentito esclusivamente per i soggetti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
- f. Concessione demaniale, stipulata in forma scritta, registrata;
- g. contratto di soccida (tra proprietario del capitale, bestiame e strutture, e il lavoratore/conduttore dell'allevamento).

La disponibilità deve essere garantita per un periodo NON inferiore a 2 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili altre forme di disponibilità.

Il richiedente inoltre non deve essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni aggiornate e validate in tutte le sezioni prima della

presentazione della domanda di aiuto, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA e dalla BDN. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 Requisiti del progetto

Il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio non inferiore a 0,10 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5;
2. essere cantierabile. Sono tuttavia ammissibili anche i progetti per i quali i titoli abilitativi siano acquisiti prima dell'esecuzione dei lavori;
3. prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 3.000,00.

Sono da ritenere cantierabili anche gli interventi del progetto che hanno concluso positivamente le procedure in sanatoria edilizia.

5.2 Tipologia degli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture aziendali e della gestione degli allevamenti in funzione della riduzione degli effetti sul potenziale produttivo agricolo degli allevamenti suinicoli della Peste suina africana **realizzati conformemente** alle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della Transizione ecologica, del 28 giugno 2022 (GU n.173 del 26-7-2022) concernente: "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

A. Ammodernamenti o nuove realizzazioni di Recinzioni con reti metalliche o elettrificate dalle seguenti caratteristiche:

La recinzione negli allevamenti semibradi (eventualmente bradi) deve essere doppia come appresso descritta nelle due alternative:

- a. recinzione metallica esterna + recinzione metallica interna (consigliata);
- b. recinzione metallica esterna + recinzione elettrica interna.

Lo spazio tra la recinzione interna ed esterna deve essere di almeno 100 cm al fine di impedire il contatto muso - muso tra i suini detenuti e gli eventuali cinghiali selvatici presenti all'esterno dell'allevamento e consentire all'operatore l'adeguata pulizia e gestione della fascia.

La recinzione negli allevamenti stanziali deve essere di tipo metallica esterna.

Per le specifiche delle recinzioni e le relative spese ammissibili vedasi di seguito al punto F. del presente paragrafo.

B. Zona filtro: approntamento (ammodernamento o nuova realizzazione) di un'area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori. In tale locale deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente. La massima superficie ammissibile del

locale (zona filtro) è pari metri quadrati 12. Il costo è da quantificare e documentare come previsto al par. 6.1.3.

- C. **Cartello ammonitore** (nuova realizzazione). È ammissibile n. 1 cartello ammonitore nei limiti di spesa di cui alla voce 23.06.005 del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente;
- D. **Rampa fissa o mobile per il carico degli animali** (nuova realizzazione o acquisto di attrezzatura nuova). È consentita la realizzazione o l'acquisto di una rampa il cui costo è da quantificare e documentare come previsto al par. 6.1.3;
- E. **Idropulitrice** per il lavaggio a pressione delle strutture di allevamento. È ammissibile l'acquisto di n. 1 idropulitrice;
- F. **Nel caso di allevamenti con più di 300 animali di capacità:**
 - i. realizzazione o adeguamento di un'area localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento, in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali, con strumentazione fissa e dedicata per disinfettare i mezzi che entrano nel perimetro aziendale;
 - ii. acquisto e installazione di cella frigorifera per la detenzione delle carcasse da smaltire.

Specifiche per le recinzioni:

- i. **Recinzione metallica esterna**
 - ✓ Maglie della rete metallica di tipo paramassi (rete a doppia torsione – maglia romboidale o rettangolare, con lato inferiore a 10 cm, filo in ferro zincato di diametro 2,70 mm);
 - ✓ Distanza massima tra pali di aiuto reti di 4,0 mt, consigliata 2,5 m.;
 - ✓ Altezza minima fuori terra di 150 cm (l'altezza deve essere aumentata opportunamente nelle parti declivi);
 - ✓ La rete deve essere interrata di almeno 50 cm in verticale o, in alternativa, ancorata in modo stabile al suolo in modalità antintrusione, come nel caso di materiale litoide affiorante o l'inglobamento in un cordolo di cemento;
 - ✓ I cancelli devono essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un'altezza da terra non superiore a 10 cm.
- ii. **Recinzione metallica interna**
 - ✓ Maglie della rete metallica di tipo paramassi (rete a doppia torsione – maglia romboidale o rettangolare, con lato inferiore a 10 cm, filo in ferro zincato di diametro 2,70 mm);
 - ✓ Distanza massima tra pali di aiuto reti: 4,0 mt, consigliata 2,5 m.;
 - ✓ Altezza minima fuori terra: 150 cm (l'altezza deve essere aumentata opportunamente nelle parti declivi);
 - ✓ La rete deve essere percorsa da un filo spinato basale idoneo ad evitare che sia oltrepassata. Il filo spinato non va elettrificato;
 - ✓ I cancelli devono essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un'altezza da terra non superiore a 10 cm.
- iii. **Recinzione elettrica interna (in alternativa alla precedente)**
 - ✓ Raccomandati almeno 3 fili elettrici posti a diversa altezza, ovvero tra 10 e 60 cm di altezza;
 - ✓ Cartelli di avvertimento per segnalare la struttura con passaggio di corrente elettrica posti a 50 metri l'uno dall'altro;
 - ✓ È vietato elettrificare il filo spinato.

Limitazioni alla ammissibilità della spesa per le recinzioni

- a. Massimo perimetro ammissibile per la recinzione esterna:
 - negli allevamenti stabulati: il perimetro massimo è calcolato all'esterno di un'area di manovra (ideale) originata a 10 metri dalle pareti esterne dell'edificio o degli edifici di stabulazione. Eventualmente in

aggiunta, il perimetro può includere i locali di stoccaggio di mangime e lettieri o creare separazioni per le vasche di stoccaggio liquami;

- negli allevamenti semibradi, nel rispetto dei valori della tabella 2 dell'Allegato I al DM MIPAAF del 25/06/2016, n. 9, il perimetro massimo è calcolato sul bordo di un'area di forma quadra (area= lato x lato) esattamente al limite di 340 Kg/ha all'anno di azoto apportato dalle deiezioni degli animali aziendali incrementata del 20% per tener conto dell'irregolarità degli appezzamenti. L'apporto di azoto da utilizzare per il calcolo dell'area è effettuato sulla base dei seguenti valori unitari:
 - scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo apporto unitario (ogni scrofa) annuo di Azoto di Kg 26,4;
 - suini in accrescimento o ingrasso di peso superiore a 30Kg apporto unitario (di ogni suinetto) annuo di Azoto di Kg 9,8.

L'allegato 1 riporta il prospetto dei perimetri massimi ammissibili delle recinzioni negli allevamenti semibradi.

- b. IL massimo perimetro ammissibile per la recinzione interna, ammissibile nel solo caso di allevamenti semibradi, è ricavabile calcolandolo all'interno, alla distanza di 1 metro, di quello massimo esterno.
- c. Il numero massimo di animali per il calcolo delle aree da perimetrare negli allevamenti semibradi è il maggiore riscontrato in uno degli ultimi tre anni riscontrabile in BDN. Qualora l'impresa richiedente l'aiuto sia iscritta recentemente in BDN e non abbia ancora effettuato il censimento annuale il numero massimo di animali è desumibile dal censimento effettuato prima della presentazione della domanda di aiuto (anche tramite veterinario ARS competente). Qualora l'impresa richiedente gestisca l'allevamento con vuoti e pieni nell'anno si fa riferimento al n. massimo di animali in un anno tra gli ultimi tre.
- d. Per le recinzioni si adotta una spesa massima ammissibile come di seguito:
 - **Recinzione metallica esterna + Recinzione metallica interna** di €/metro lineare come descritto nella voce 23.06.010 del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, per i lavori già eseguiti, o al momento della presentazione della domanda di aiuto, per i lavori da eseguire, oltre un varco/cancello carrabile per ognuna delle recinzioni (n. 1 per quella esterna e n. 1 per quella interna);
 - **Recinzione metallica esterna** di €/metro lineare come descritto nella voce 23.06.009 del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, per i lavori già eseguiti, o al momento della presentazione della domanda di aiuto, per i lavori da eseguire, oltre un cancello carrabile;
 - **Recinzione elettrificata interna** di €/metro lineare come riportato dal prezzario regionale di riferimento delle opere del PSP-CSR 2023-2027 (già PSR 2014-2022) Marche, codice componente e dettaglio D20.107_032022 dell'allegato "A2-D – Impianto e miglioramento prati naturali e pascoli E" approvato con DGR 324/22.

Nei limiti di spesa unitari e delle limitazioni di cui ai precedenti punti sono ammissibili anche le spese per la realizzazione di barriere di tipologia diversa da quelle descritte in precedenza purché previste nell'allegato A al DM 28/06/2022 (GU n.173 del 26-7-2022) contenente "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", punti 2) a) i., 3) a) i., 4) a) i. e 5) a) i., in relazione alla tipologia di allevamento.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario da non più di 36 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di cui al punto precedente.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori o alla data di acquisto dei materiali o dei noli nel caso di lavori effettuati direttamente dall'impresa agricola.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e **presente nel fascicolo aziendale**.

Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, ciascuna fattura o il documento contabile equipollente, deve recare la tipologia dei lavori svolti, oltre all'apposita codifica costituita dall'ID della domanda. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. *Per i lavori e le forniture fatturate e quietanzate antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto il professionista incaricato dal richiedente attesta la corrispondenza degli investimenti effettuati con quelli descritti in domanda.*

I costi unitari saranno desunti dai valori delle voci di costo presenti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente o nel Prezzario regionale approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario regionale del PSP-CSR 2023-2027 (già PSR 2014-2022) si prevedono i seguenti vincoli:

- 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc.);
- 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una idropulitrice da 14 l/m di portata e nel prezzario sono presenti le voci da 11 l/m e da 15 l/m, si deve far riferimento al prezzo unitario per quella da 11 l/m).

Nel caso di assenza completa del bene/intervento nel Prezzario, similmente alle disposizioni del PSP-CSR 2023-2027 (già PSR 2014-2022), è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

I preventivi debbono essere richiesti/forniti, tramite PEC, da ditte specializzate per ogni singolo bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche alle voci del prezzario vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti preesistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.). *Per le forniture fatturate e quietanzate antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto il professionista incaricato dal richiedente, in mancanza del confronto tra preventivi, attesta la ragionevolezza e congruità della spesa degli investimenti effettuati con quelli descritti in domanda.*

Sono ammissibili anche le spese generali quali l'onorario per la progettazione, direzione dei lavori, regolare gestione del cantiere, la certificazione di regolare esecuzione degli interventi proposti (lavori e acquisti ammessi e realizzati).

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori e al netto dell'IVA e comunque nel rispetto dei **limiti previsti dal prezzario regionale** approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

Interventi di recinzione realizzati direttamente dal beneficiario

Gli interventi di recinzione possono essere realizzati direttamente dall'impresa agricola beneficiaria che provvede all'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera oppure alla produzione degli stessi in azienda (come nel caso dei pali per recinzioni) e all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda o noleggiate e, per quanto riguarda la manodopera, al lavoro del personale dell'azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti). L'esecuzione diretta è ammessa unicamente per le categorie di lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola.

Nel caso di realizzazione diretta non saranno riconosciuti le spese generali (pari al 15% della somma dei costi di lavorazioni e materiali oltre oneri aziendali della sicurezza) e l'utile d'impresa (pari al 10% della somma dei costi di lavorazioni, materiali, oneri aziendali della sicurezza oltre le spese generali), componenti il prezzo da prezzario, per cui potrà essere riconosciuto il prezzo previsto, ai sensi del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici/1,2651².

Contributi in natura: poiché per gli interventi realizzati direttamente dal beneficiario si applicano le disposizioni del PSP-CSR 2023-2027 (già PSR 2014-2022) possono essere ammessi contributi in natura in caso di esecuzione diretta di lavori, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- ✓ Al termine dell'operazione, l'aiuto pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.

- ✓ limitatamente ai lavori di recinzioni prive di cordoli in muratura;
- ✓ il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;
- ✓ il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;
- ✓ il valore della prestazione, nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, è stabilito nel massimo di 0,8 ore per metro di recinzione doppia o di 0,48 ore per metro di recinzione singola esterna;
- ✓ se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare o dipendente, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'impresa, desumibile dall'anagrafe macchine di SIAR per l'assegnazione di carburante agricolo (D.M. 14/12/2001 N. 454 comunemente detta UMA), o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;
- ✓ se richiesti e identificati nella domanda di aiuto o eventuale variante.

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della spesa dei contributi in natura.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di superfici di terreno o di fabbricati;
- b) interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- c) acquisto di animali, piante annuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora;

² Ad esempio se il prezzo da prezzario fosse di €/ml 70,33 l'importo ammissibile è pari a $70,33/1,265=55,5968$, arrotondato alla seconda cifra decimale a €/ml 55,60.

- d) imposte, oneri, tasse, IVA: fanno eccezione imposte ed oneri delle prestazioni professionali per la progettazione, esecuzione, direzione e collaudo dei lavori;
- e) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti o altre spese bancarie;
- f) spese legali;
- g) spese non riconducibili alle voci di prezzo del Prezzario del PSP-CSR 2023-2027 (già PSR 2014-2022) Marche e/o del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, anche definite tramite analisi prezzo, e/o del confronto tra preventivi, salvo i casi di spese sostenute antecedentemente la presentazione della domanda;
- h) investimenti allocati in territori extra-regionali;
- i) acquisto di trattrici, veicoli, attrezzatura varia non indicata tra quella ammissibile;
- j) determinanti un cumulo con altri contributi pubblici;
- k) stipula di polizze fidejussorie;
- l) mancato guadagno conseguente all'avversità biotica;
- m) diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e intensità dell'aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

E' stabilito un massimale di aiuto pari a 50.000,00 Euro per ogni beneficiario.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg (UE) n. 1408/2013 e ss. mm. e ii. - aiuti in "de minimis" nel settore agricolo, pertanto se il contributo ammissibile ai sensi del bando supera il massimale di aiuti concedibili a un'unica impresa in tre anni (€ 50.000,00 nel triennio solare), tenendo conto quindi anche di altri aiuti in "de minimis" risultanti nel registro SIAN, **il richiedente dovrà procedere a richiedere un importo ridotto che consente il rispetto dei limiti regolamentari, pena la perdita dell'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione.**

5.4.2 Intensità dell'aiuto

L'aiuto è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una percentuale massima dell'80 %.

5.5 Selezione delle domande di aiuto

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Tipologia di allevamento: priorità massima per allevamenti di tipo brado o semibrado	40%
B. Entità del potenziale produttivo zootecnico a rischio	60%

TOTALE	100%
--------	------

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Tipologia di allevamento: priorità massima per allevamenti di tipo brado o semibrado	Punti
- Allevamento brado o semibrado	1
- Altri allevamenti	0

Il punteggio pari ad 1 (uno) è attribuito nel caso di investimenti prevalenti, in valore economico rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda, previsti in un all'allevamento brado o semibrado, come risultante dal codice aziendale attribuito nella BDN. Negli altri casi è attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

B. Entità del potenziale produttivo zootecnico a rischio	Punti
- Allevamenti con un numero di animali allevati pari o superiore a 100 capi	1
- Allevamenti con un numero di animali allevati pari o superiore a 30 capi ed inferiore a 100 capi	0,8
- Allevamenti con un numero di animali allevati pari o superiore a 20 capi ed inferiore a 30 capi	0,6
- Allevamenti con un numero di animali pari o superiore a 10 capi ed inferiore a 20 capi	0,3
- Allevamenti con un numero di animali pari o superiore a 5 capi ed inferiore a 10 capi	0,2
- Altri allevamenti	0

Il punteggio previsto in tabella è attribuito in relazione al numero di capi presenti nell'allevamento, come risultante dal codice aziendale attribuito nella BDN, ove vengono effettuati gli investimenti prevalenti, in valore economico rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda.

I dati per l'attribuzione del punteggio sono desunti dalla BDN. Il numero dei capi che qualifica i requisiti di priorità di ogni allevamento è pari al numero maggiore di animali registrato negli ultimi tre anni di censimento BDN. Qualora l'impresa richiedente l'aiuto sia iscritta recentemente in BDN il numero massimo di animali è desumibile dal censimento effettuato prima della presentazione della domanda di aiuto (anche tramite veterinario ASUR competente). Qualora l'impresa richiedente gestisca l'allevamento con vuoti e pieni nell'anno si fa riferimento al n. massimo di animali in un anno tra gli ultimi tre.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Verranno istruite le domande che, in ordine di punteggio di priorità dichiarato, impegnano un contributo potenziale di 1,5 volte la disponibilità finanziaria del bando. Per le domande eventualmente residue si potrà procedere qualora si sostanziassero ulteriori risorse; alle stesse verranno comunicati gli elementi essenziali della situazione istruttoria.

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B);

2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,10**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità all'allevamento con il numero di capi maggiore riscontrato in BDN in uno degli ultimi tre anni.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati in istruttoria domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, degli esiti dell'istruttoria effettuata ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine perentorio per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority³; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G del CSR Marche.

³ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni:

- a) di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede l'aiuto;
- b) dell'assunzione degli impegni descritti al par. 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno **23 aprile 2026 e fino al giorno 23 giugno 2026, ore 13.00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista al successivo par. 6.1.3.

Qualora le domande presentate per la scadenza non esauriscano i fondi a disposizione il bando potrà essere riaperto per una nuova scadenza.

Il richiedente può presentare una sola domanda a valere sui fondi del presente bando.

Saranno dichiarate inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente riportante:
 - a. qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti, gli estremi e la data delle autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc., necessari per la realizzazione del progetto con indicazione degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti (allegato 2);
 - b. i dati per le verifiche degli aiuti in "de minimis" (allegato 3).
2. progetto cantierabile:

il progetto deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo e consta almeno dei seguenti elaborati:

- a) Relazione generale con la definizione dei seguenti elementi:
 - descrizione dell'allevamento praticato nell'azienda zootecnica con evidenziazione del n. di capi riportati nella BDN negli ultimi tre anni di censimento di suini;
 - descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare per migliorare la biosicurezza dell'allevamento nei confronti della PSA (stato attuale e post investimento) con elenco riepilogativo e relativo importo;
 - dimostrazione che gli importi di progetto, nell'ambito delle necessità aziendali, rispettano le limitazioni per la spesa ammessa per le recinzioni (perimetro e importi) e per le altre tipologie di investimento, anche in relazione al n. di capi censiti in BDN;
 - giustificazione degli interventi di recinzione eseguiti direttamente dall'impresa agricola con esplicitazione dei contributi in economia (qualora assente non verrà riconosciuta detta modalità di esecuzione specifica);

- b) per le recinzioni (o eventuali altre tipologie di barriere), per la zona filtro, per il cartello ammonitore, ed, eventualmente, per i lavori di realizzazione o installazione della rampa fissa per il carico degli animali e per i lavori di predisposizione dell'area di disinfezione, Computo metrico estimativo completo dei codici di riferimento delle relative voci di spesa, del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente, previste al par. 5.2 del presente bando;
- c) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative degli enti competenti ai titoli abilitativi. Gli elaborati progettuali, debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. Dovranno comunque essere prodotti:
- planimetria catastale, in scala adeguata, del tracciato delle recinzioni da realizzare;
 - quadro d'unione delle superfici catastali destinate alla recinzione tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto d'intervento;
 - planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
 - layout dettagliati relativi alla collocazione degli impianti ed attrezzature (in particolare rampa fissa, area di disinfezione con strumentazione dedicata e cella frigorifera);
 - cronoprogramma degli interventi compatibile con i tempi definiti dal bando per la rendicontazione.
3. copia dell'atto di approvazione del progetto e della autorizzazione alla presentazione della domanda, nel caso di soggetto richiedente amministrato da organi collegiali;
4. nel caso di investimenti le cui voci di spesa sono completamente assenti nel prezzario, n. 3 preventivi dettagliati di spesa, nel rispetto delle disposizioni per i fornitori in concorrenza (cfr definizioni): deve essere utilizzata la PEC (posta elettronica certificata) per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore, datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (nel limite del minor prezzo dei tre), e altri due di raffronto (che devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche), offerti da ditte fornitrici in concorrenza tra loro. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.). *Per le forniture fatturate e quietanzate antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto il professionista incaricato dal richiedente, in mancanza del confronto tra preventivi, attesta la ragionevolezza e congruità della spesa degli investimenti effettuati con quelli descritti in domanda (allegato 4).*

Costituisce motivo di inammissibilità l'assenza, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dei documenti di cui ai punti 1, 2 e 4.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

Le domande di aiuto, le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal richiedente o dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della

domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di aiuto.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere al dirigente di settore procedente una procura speciale contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (4).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il **termine di 20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta,

⁴ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al par. 7.1. del presente bando.

esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con le misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **30** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1. **la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di aiuto**

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati ai paragrafi 5.1.1 "Requisiti del soggetto richiedente, 5.1.2 "Requisiti del progetto" del presente bando.

2. **la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi relativi ai singoli investimenti proposti:**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta, a seconda dei casi, in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche per la quantificazione dei lavori, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzi regionali di riferimento (Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o prezzario delle opere del PSP-CSR 2023-2027 (già PSR 2014-2022) Marche);
- b) Computi metrici semplificati di cui alla procedura presente su SIAR;
- c) DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni;
- d) confronto fra preventivi di spesa secondo le disposizioni del bando.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5. e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM, cfr. successivo par. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁵), attraverso la presentazione di memorie scritte, eventualmente corredate da documenti.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile della misura di aiuto, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista, sono finanziabili tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente competente.

⁵ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti titolari delle domande che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammissibili, ma non sono finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale della misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La realizzazione degli investimenti richiesti e ammessi deve essere avviata entro 4 mesi dalla comunicazione di finanziabilità dandone comunicazione esclusivamente attraverso la procedura dell'avvio dei lavori del SIAR, pena l'applicazione delle disposizioni del par. 7.5.

La Regione Marche riceve le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento del saldo.

La domanda di saldo deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, salvo le eccezioni previste al par. 7.3.3 e 7.5.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di una richiesta di variante** al progetto finanziato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa, quali:

1. modifiche tecniche sostanziali ossia comportanti una nuova SCIA o altro titolo abilitativo delle operazioni approvate;
2. modifiche della tipologia di investimento approvata;
3. cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nella concessione dell'aiuto;

- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere l'aiuto solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati, fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è previsto l'obbligo della comunicazione della variante prima della sua realizzazione. Tali modifiche quindi possono essere eseguite senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del beneficiario, ma devono comunque essere comunicate almeno con la domanda di pagamento del Saldo. Sussiste tuttavia l'obbligo della comunicazione della variante per cambio beneficiario.

Qualora il beneficiario non intenda comunicare le modifiche al momento del saldo, come nel caso del cambio del beneficiario, deve presentare la richiesta di variante almeno 30 giorni antecedenti la data ultima per la presentazione del saldo, a pena dell'applicazione delle disposizioni del par. 7 sul ritardo della presentazione della successiva domanda di saldo qualora questa venga presentata oltre la data stabilita dal bando per il saldo o oltre i 15 giorni consecutivi dal decreto dirigenziale che conclude l'esito istruttorio della domanda di variante.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa o nel caso di modifiche non ammissibili, il contributo viene ricalcolato.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni dal ricevimento della domanda di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa delle variazioni apportate al progetto e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- ✓ la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- ✓ la variante, ancorché definita sulla base del prezzario vigente al momento della domanda, non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- ✓ la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario

collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale al beneficiario dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile della misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **“modifiche progettuali non sostanziali”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo esemplificativo possono considerarsi tali:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative nel rispetto del criterio della ragionevolezza e congruità della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. il cambio della sede dell'investimento qualora interessi una superficie o un bene nelle disponibilità del beneficiario, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e inammissibilità all'aiuto della spesa;
3. le soluzioni tecniche migliorative e le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA;
4. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

Per le modifiche progettuali non sostanziali non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento di saldo

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Il termine per la presentazione della domanda di saldo è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione della finanziabilità, salvo quanto previsto al par. 7.3.3

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni:

- dichiarazione che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente, da presentare tramite SIAR:

1. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili/strutturali, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato (allegato 5);

2. Stato finale dei lavori, completo di Computo metrico, con i codici di riferimento e la quantificazione delle voci di spesa ammesse all'aiuto e sostenute, a firma del direttore dei lavori. Le eventuali varianti verranno documentate e lo stato finale ne rendiconta la parte eseguita;
3. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in cui sono riportati i dati per le verifiche degli aiuti in "de minimis" (allegato 3).
4. Documentazione fotografica di quanto rendicontato e lay-out degli edifici e superfici oggetto della domanda con evidenziati graficamente tutti gli interventi eseguiti;
5. Copia delle fatture e/o del relativo documento di trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e il riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. **In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.** *Per i lavori e forniture fatturati e quietanzati antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto il richiedente attesta la corrispondenza degli investimenti effettuati con quelli descritti in domanda (allegato 6). Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi) dall'ID della domanda. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.*
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le attrezzature sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (allegato 7);
7. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate;
8. copia delle contabili dei pagamenti effettuati⁶ tramite conto dedicato:
 - ✓ dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - ✓ degli assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - ✓ per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 8).

7.3.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo l'effettuazione di un sopralluogo (in situ) inteso a verificare:

⁶ **Nel caso poi in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto.**

- l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
- l'effettivo pagamento del soggetto beneficiario degli investimenti ammessi all'aiuto;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva.

Parziale esecuzione dei lavori e acquisti

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento ammesso, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

La spesa per i servizi tecnici è diminuita in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e rendicontati.

Le verifiche vengono svolte entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.3.3 Domande di proroga dei termini.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **12 mesi** dalla data di comunicazione della finanziabilità.

Fatte salve le cause di forza maggiore⁷ non sono previste proroghe per la rendicontazione **che comunque sono limitate ad un massimo di 6 mesi**.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

⁷ la forza maggiore è un evento:

imprevedibile,

inevitabile,

al di fuori del controllo delle parti coinvolte,

che impedisce l'attuazione regolare dei programmi o delle operazioni finanziate

7.4 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
3. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto approvato ed ammesso a contributo;
4. rendere noto alla Struttura competente ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
5. avviare gli investimenti entro 4 mesi dalla comunicazione di finanziabilità dandone comunicazione attraverso la procedura SIAR,
6. presentare la rendicontazione entro 12 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, salvo proroghe;
7. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del cassetto fiscale) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
9. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

7.5 Controlli e sanzioni.

Fatti salvi i controlli, che possono essere disposti anche dopo la liquidazione del contributo, del MASAF che può intervenire nella verifica della compatibilità dei contributi erogati e degli uffici della Commissione della UE, in particolare riguardo all'applicazione delle disposizioni sugli aiuti in "de minimis", i controlli effettuati in relazione alle domande presentate, finanziate e liquidate, descritti nei precedenti paragrafi, sono quelli previsti in relazione al presente bando.

Al fine di regolamentare adeguatamente l'utilizzazione completa dei fondi ministeriali, in particolare rispetto ai tempi di impiego e rendicontazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- I beneficiari che non comunicano l'avvio dei lavori oltre il termine stabilito dal bando (par. 7), tenuto conto anche di eventuali casi di proroga per causa di forza maggiore, sono oggetto del provvedimento di decadenza e revoca del contributo, salvo quelle con comunicazione presentata entro il mese successivo che sono oggetto di una riduzione del contributo spettante pari all'1% da applicare alla domanda di saldo;
- Le domande finanziate per le quali la domanda di pagamento del saldo sono pervenute oltre il termine stabilito dal bando (par. 7) o non sono pervenute, tenuto conto anche di eventuali casi di proroga per causa di forza maggiore, saranno oggetto del provvedimento di decadenza e revoca del contributo, salvo quelle presentate entro il mese successivo a detto termine che sono oggetto di una riduzione del contributo spettante pari all'1%.

7.6 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni eventualmente corredate da documenti, (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.7 Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁸

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 e sue disposizioni attuative nazionali e regionali.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al MASAF e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) anche in relazione all'applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 e ss. mm. e ii. aiuti di stato in “de minimis”.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

⁸ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.